

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27725 Anno 2019

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udiienza: 05/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Yester Garrido Nelson Pablo, nato a Cuba il 30/06/1957

avverso la sentenza del 14/02/2019 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. Michele Gentiloni Silveri che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'extradizione di Yester Garrido Nelson Pablo, richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America per il suo perseguimento per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico e di detenzione illecita di armi.

Dalla sentenza emerge che per tali reati l'11 ottobre 2017 l'estraddando era stato rinviato a giudizio dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti ed era stato emesso in pari data un mandato di arresto nei suoi confronti.

Secondo la Corte di appello, gli elementi di prova per tali reati - costituiti dall'esito dei sequestri di armi e marijuana trovati nella disponibilità della associazione riferibile all'estraddando, dal contenuto delle intercettazioni nelle quali era emerso il coinvolgimento dell'estraddando nell'ambito di essa, nonché dalle dichiarazioni rese da un informatore riservato - erano valida e sufficiente provvista indiziaria a carico dell'estraddando.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (art. X, comma 3, lett. b, Trattato di estradizione USA-UE) per assenza di ragionevoli indizi di reità.

La Corte di appello non si è confrontata con le censure mosse dalla difesa in ordine ad entrambe le contestazioni e ha reso una motivazione carente quanto al requisito della gravità indiziaria.

Vizi resi ancor più seri se rapportati alle modalità con cui si è celebrata l'udienza davanti alla Corte di appello (per la presenza irrituale di un funzionario asseritamente dello Stato richiedente - il magistrato di collegamento a Roma - sprovvisto di atti di investitura).

La esistenza della contestata associazione dedita al traffico di marijuana in Florida con al vertice il ricorrente sarebbe smentita dalla circostanza che i processi penali celebrati nel 2017-2018 in Florida a carico degli altri membri della stessa associazione non hanno mai toccato la figura del ricorrente - pur essendone il capo. I sodali operanti in territorio statunitense sono stati processati per un'imputazione più lieve quanto ai quantitativi di droga movimentata, mentre al ricorrente - che vive all'estero da 27 anni - è stata contestata un'imputazione per lo smercio di 1000 e più chilogrammi di droga (la discrepanza è stata superata dalla Corte di appello con motivazione illogica, posto che lo smercio maggiore richiedeva pur sempre la presenza di altri sodali nella specie esclusa dalle stesse indagini).

Risulterebbe smentito che il ricorrente sia il capo dell'associazione. Negli atti estradizionali si assume senza allegazioni che il ricorrente sia il finanziatore dal Sud Africa dell'organizzazione (risultando quindi che non sia un vero e proprio apicale) e che sia intervenuto dopo la costituzione dell'associazione (quindi in termini non compatibili con la figura di vertice attribuitagli). Dagli atti poi emerge una carriera criminale di notevole spessore in contrasto con le figure dei sodali

dediti ad uno spaccio modesto in Orlando, città mai frequentata dal ricorrente (in ogni caso il ricorrente non avrebbe precedenti penali di rilievo criminale).

Andava considerata anche l'inattendibilità del *modus operandi* con cui è stata gestita l'indagine, posto che la stessa aveva preso le mosse nel 2015 allorquando era stata rivelata dal Cassarà la sussistenza dell'associazione e che fino al 2018 non aveva visto all'orizzonte la figura del ricorrente cioè fino a quando con fretta, dopo anni di silenzio, era stata elevata l'11 ottobre 2017 l'accusa nei suoi confronti per poi mettere in esecuzione il mandato di arresto solo in concomitanza con la sua venuta in Italia. Già nel 2002 un'analogha richiesta di estradizione era stata rifiutata dalle autorità sudafricane.

Queste emergenze rendono non peregrina l'ipotesi che l'estradizione nasconda in realtà altre finalità, collegate ai suoi trascorsi di vita.

Tra l'altro va considerato che la proposta di patteggiamento avanzata nei confronti del ricorrente prevede la sottoposizione alla macchina della verità.

2.2. Violazione di legge (art. II, comma 1, Trattato USA-UE) per difetto del requisito della doppia incriminabilità in ordine al secondo capo di accusa.

La condizione della doppia incriminabilità va assicurata con il riferimento al fatto tipico previsto dall'ordinamento italiano, comprensivo cioè anche del dolo.

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente una responsabilità di tipo oggettivo del ricorrente, quale partecipe all'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

1. Il primo motivo avanza critiche aspecifiche, a tratti generiche e comunque manifestamente infondate.

Va preliminarmente fatta chiarezza sui reati oggetto della domanda di estradizione.

Le imputazioni formulate nei confronti del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria statunitense riguardano i reati di "*conspiracy to possess with intent to distribute marijuana*", in violazione del Title 21 U.S. Code, sect. 841, lett. b, 1, A (count 1) e di "*carrying a firearm during and in relation to, and possessing a firearm in furtherance of, a drug trafficking crime*", in violazione del Title 18 U.S. Code, sect. 924, c, 1, A, i (count 2).

Quindi, da un lato l'accordo (*conspiracy*) per la detenzione al fine della distribuzione di marijuana e dall'altro il porto di arma da fuoco durante e in connessione alla commissione del reato di narcotraffico.

Ebbene, in ordine a tali imputazioni la Corte di appello ha soddisfatto la verifica della "base ragionevole" della pretesa punitiva dello Stato richiedente nei confronti del ricorrente, secondo quanto prevede l'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo fatto a Roma tra le Parti il 3 maggio 2006, ratificato con la legge del 16 marzo 2009, n. 25.

Come più affermato da questa Corte al riguardo, la Corte di appello non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto della richiesta (tra le tante, Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha puntualmente indicato le plurime fonti investigative sulla base delle quali erano state elevate in giudizio le accuse sopra indicate. Fonti che risultavano ragionevolmente, secondo la Corte stessa, sostenere tanto la partecipazione del ricorrente alla contestata "conspiracy" quanto l'attribuzione al medesimo della detenzione di armi.

Venivano in considerazione gli atti investigativi indicati in premessa ed in particolare quanto alla "conspiracy", oltre al contenuto molto esplicito delle captazioni (nelle quale era stato lo stesso estradando ad aver ammesso il suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale), le dichiarazioni di un informatore che aveva raccolto le rivelazioni del sodale Cassarà in ordine all'associazione, alla sua compagine e ai suoi programmi criminali.

In ordine al *count 2*, la Corte di appello condivisibilmente ha rilevato che la fattispecie contestata al ricorrente era strutturata come accessoria al reato associativo, risultando quindi sufficiente la base indiziaria in ordine alla "prevedibilità" della disponibilità di armi da parte dell'associazione.

Alla stregua dell'assetto probatorio versato, le doglianze del ricorrente si concentrano su aspetti davvero marginali e assertivi o che comunque esulano dal giudizio sulla richiesta estradizionale, perdendo di vista la trama argomentativa della sentenza impugnata.

3. Non ha alcun fondamento all'evidenza anche il secondo motivo.

Come già osservato nel paragrafo che precede, la fattispecie di cui al *count 2* è disciplinata dal U.S. Code come una ipotesi autonoma di reato, mentre nell'ordinamento italiano essa costituisce un elemento circostanziale dell'associazione, contestata al *count 1*, corrispondente al reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ai fini della concedibilità dell'extradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è necessario infatti che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio (tra tante, Sez. 6, n. 15927 del 28/03/2013, D'Angelantonio, Rv. 254818).

In tale prospettiva, esente da censure è la risposta fornita dalla Corte di appello alla analoga censura sollevata dal ricorrente in ordine all'attribuzione "oggettiva" della detenzione di armi da parte dei sodali.

E' stato posto in evidenza che, al pari del sistema italiano con riferimento all'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 cit., veniva in considerazione nella legislazione statunitense la colpevolezza quantomeno come coefficiente di prevedibilità da parte del sodale della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianiello, Rv. 266041).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 05/06/2019.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Giacomo Paoloni